

COMUNE DI CHIAVERANO



**CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**

---

**COMUNE DI CHIAVERANO**

**DETERMINAZIONE N. 10**

**DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ECONOMICO FINANZIARIO**

<b>OGGETTO :</b>	<b>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO SECONDO TRIMESTRE 2024.</b>
------------------	---

L'anno **duemilaventiquattro** addì **uno** mese di **luglio**, nel Palazzo Comunale.

Il responsabile del Servizio ECONOMICO FINANZIARIO COSTANTINO dott. Giuseppe adotta la seguente determinazione:

**OGGETTO : LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO SECONDO TRIMESTRE 2024.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ECONOMICO FINANZIARIO**

Richiamato il decreto del Sindaco n. 9 in data 14.06.2024 con cui il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Economico Finanziario;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 in data 05.02.2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 ed assegnate le risorse ai responsabili dei servizi;

Visto che nel secondo trimestre dell'anno 2024 il Comune di Chiaverano ha riscosso la somma complessiva di euro 1.654,38 per diritti di Segreteria per contratti rogati dal Segretario Comunale;

Richiamato l'art. 10 del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni in legge n. 114 dell'11.08.2014, il quale così dispone:

*“1. L'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogato.  
2. L'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito con il seguente: "Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia".  
2-bis. Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento”;*

Considerato che, per effetto del comma 2 di tale articolo, è stato abrogato l'obbligo di riservare il 10 per cento dei diritti al Ministero dell'Interno e pertanto il 100 per cento degli stessi è di spettanza del Comune;

Considerato che nel Comune di Chiaverano non sono presenti profili professionali con qualifica dirigenziale e, pertanto, ai sensi dell'art. 10 comma 2 bis del D.L. n. 90/2014 nel caso di specie il Segretario Comunale ha diritto a percepire una quota del provento comunale dei diritti di rogito fino a un quinto dello stipendio in godimento;

Visto che ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.L. n. 90/2014 è stato abrogato l'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 il quale limitava la quota di spettanza dei diritti del Segretario Comunale al 75 per cento, e, pertanto, allo stato attuale l'unico limite di tale quota di spettanza è il 20 per cento dello stipendio in godimento, senza ulteriori specificazioni;

Vista la Deliberazione n. 194/2014 del 28.10.2014 della Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Regione Sicilia che, in merito ad un quesito circa la determinazione della quota dei diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale afferma: *“Pertanto, nel silenzio della legge ed in assenza di regolamentazione nell'ambito del CCNL di categoria successivo alla novella normativa, i proventi in esame sono attribuiti integralmente al segretario comunale, laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell'esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del predetto segretario comunale o provinciale.”;*

Vista la Sentenza n. 75/2016 della Corte Costituzionale, secondo cui *“la norma statale (sui diritti di rogito) si applicherebbe solo ai segretari dei Comuni senza dirigenti, tuttavia attribuendo loro l'intero importo del diritto di rogito”;*

Vista la Sentenza del Tribunale di Milano – Giudice del Lavoro n. 1539/2016 pubblicata il 18/05/2016, secondo cui i diritti di rogito spettano ai Segretari Comunali e Provinciali non dirigenti, ma anche a quelli che operano in Comuni privi di dipendenti aventi tale qualifica;

Vista la Sentenza del Tribunale di Milano – Giudice del Lavoro n. 2516/2016 pubblicata il 28/09/2016, secondo cui, riprendendo la Sentenza 1539/2016 sopra richiamata, ribadisce che i diritti di rogito spettano ai Segretari Comunali e Provinciali non dirigenti, ma anche a quelli che operano in Comuni privi di dipendenti aventi tale qualifica;

Vista la Sentenza del Tribunale di Busto Arsizio – Giudice del Lavoro n. 307/2016 pubblicata il 03/10/2016, secondo cui, riprendendo le Sentenze 1539/2016 e 2516/2016 sopra richiamate, ribadisce che i diritti di rogito spettano ai Segretari Comunali e Provinciali che operano in Comuni privi di dipendenti aventi qualifica dirigenziale;

Vista la Sentenza del Tribunale di Bergamo – Giudice del Lavoro n. 762/2016 pubblicata il 29/09/2016, che negando i diritti di rogito ai segretari operanti in enti con dirigenti afferma chiaramente il diritto a percepire i diritti di rogito per i segretari operanti in enti privi di dirigenti;

Vista la Sentenza del Tribunale di Taranto – Giudice del Lavoro n. 3269/2016 pubblicata il 17/10/2016, secondo cui i diritti di rogito spettano a tutti i segretari comunali operanti in comuni privi di personale dirigenziale, indipendentemente dalla loro categoria di appartenenza;

Vista la Sentenza del Tribunale di Brescia – Giudice del Lavoro n. 1486/2016 pubblicata il 25/11/2016, che ha riconosciuto i diritti di rogito ai segretari comunali che operano in enti privi di dirigenti, indipendentemente dal loro inquadramento professionale;

Vista la Sentenza del Tribunale di Brescia – Giudice del Lavoro n. 75/2017 pubblicata il 23/01/2017, che stabilisce che solamente in presenza di una figura dirigenziale e del conseguente diritto al galleggiamento nella indennità di posizione del segretario potrebbe essere escluso il pagamento dei diritti di rogito;

Vista la Sentenza del Tribunale di Verona – Giudice del Lavoro n. 23/2017 pubblicata il 26/01/2017, che ribadisce la correttezza dell'orientamento espresso in materia dal Tribunale di Milano;

Vista la Sentenza del Tribunale di Monza – Giudice del Lavoro n. 46/2017 pubblicata il 31/01/2017, che stabilisce che i diritti di rogito spettano ai segretari comunali che, a prescindere dalla fascia di appartenenza, operano in Enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale;

Vista la Sentenza del Tribunale di Potenza – Giudice del Lavoro n. 411/2017 pubblicata il 20/04/2017, che stabilisce che i diritti di rogito spettano ai segretari comunali che non abbiano qualifica dirigenziale. Priva di fondamento ed arbitraria appare la lettura della norma che circoscriva solo ai segretari di fascia C i diritti in argomento;

Vista la Sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 272/2017 pubblicata il 18/05/2017 che, ribaltando la Sentenza del Tribunale di Bergamo – Giudice del Lavoro n. 817/2016, accerta il diritto a percepire i diritti di rogito da parte dei segretari comunali che operano nei Comuni privi di dipendenti con qualifica dirigenziale;

Vista la Sentenza del Tribunale di Milano – Giudice del Lavoro n. 1386/2017 pubblicata il 26/06/2017, che ribadisce la correttezza dell'orientamento già espresso dal Tribunale di Milano in materia di diritti di rogito ai segretari comunali che non abbiano qualifica dirigenziale;

Vista la Sentenza del Tribunale di Pordenone – Giudice del Lavoro n. 77/2017 pubblicata il 18/07/2017;

Vista la Sentenza del Tribunale di Pordenone – Giudice del Lavoro n. 78/2017 pubblicata il 18/07/2017;

Vista la Sentenza del Tribunale di Sassari – Giudice del Lavoro n. 507/2017 pubblicata il 09/08/2017;

Vista la Sentenza del Tribunale di Parma – Giudice del Lavoro n. 250/2017 pubblicata il 26/10/2017 che afferma che l'IRAP sugli importi dovuti è a carico dell'Amministrazione e condanna l'Ente al pagamento delle spese di giudizio;

Vista la Sentenza del Tribunale di Busto Arsizio – Giudice del Lavoro n. 438/2017 pubblicata il 08/11/2017;

Vista la Sentenza del Tribunale di Busto Arsizio – Giudice del Lavoro n. 446/2017 pubblicata il 13/11/2017 secondo cui l'Amministrazione deve farsi carico di pagare gli oneri riflessi di propria competenza;

Vista la Sentenza del Tribunale di Tivoli – Giudice del Lavoro n. 1052/2017 pubblicata il 14/11/2017;

Vista la Sentenza del Tribunale di Milano – Giudice del Lavoro n. 2960/2017 pubblicata il 14/11/2017;

Vista la Sentenza del Tribunale di Torre Annunziata – Giudice del Lavoro n. 2465/2017 pubblicata il 29/11/2017;

Vista la Sentenza del Tribunale di Ancona – Giudice del Lavoro n. 65/2018 pubblicata il 21/02/2018 che afferma che l'IRAP sugli importi dovuti è a carico dell'Amministrazione e condanna l'Ente al pagamento delle spese di giudizio;

Vista la Sentenza del Tribunale di Ancona – Giudice del Lavoro n. 66/2018 pubblicata il 21/02/2018 che afferma che l'IRAP sugli importi dovuti è a carico dell'Amministrazione e condanna l'Ente al pagamento delle spese di giudizio;

Vista la Sentenza del Tribunale di Treviso – Giudice del Lavoro n. 121/2018 pubblicata il 01/03/2018, che fa riferimento ad un ricorso collettivo promosso da sei Segretari Comunali;

Vista la Sentenza del Tribunale di Trani – Giudice del Lavoro n. 1035/2018 pubblicata il 11/05/2018;

Vista la Deliberazione N. 18/SEZAUT/2018/QMIG della Corte dei Conti Sezione Autonomie del 24/07/2018, secondo cui *“i diritti di rogito competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali”*;

Vista la Deliberazione N. 21/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie del 04/06/2015 secondo cui *“Le somme destinate al pagamento dell'emolumento in parola devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti”*;

Considerato che dunque, in base alla novella legislativa ed alla giurisprudenza consolidata relativa alle sentenze sopra richiamate, il Segretario Comunale ha diritto a percepire il 100 per cento del provento dei diritti di segreteria fino al raggiungimento di una quota pari al 20 per cento dello stipendio in godimento, mentre il provento che supererà tale quota dovrà essere attribuito interamente al Comune;

Preso dunque atto che la somma di euro 1.654,38 versati per diritti di segreteria relativi ai contratti rogati nel secondo trimestre 2024 spetta per intero al Segretario Comunale;

Preso atto che l'IRAP e gli oneri previdenziali di competenza del datore di lavoro devono essere posti a carico dell'Ente;

## **DETERMINA**

1) di approvare la liquidazione dei diritti di segreteria riscossi nel secondo trimestre 2024 per contratti rogati nello stesso trimestre dal Segretario Comunale per un ammontare complessivo di euro 1.654,38 oltre oneri previdenziali a carico Ente ed IRAP;

2) di liquidare, per i motivi esplicitati in premessa, a favore del Segretario Comunale rogante Dott. Giuseppe COSTANTINO la somma di euro 1.654,38 pari al 100 per cento dei diritti spettante al Comune su contratti stipulati nel secondo trimestre 2024;

- 3) di dare atto che la somma dei diritti di segreteria finora erogati al Dott. Giuseppe COSTANTINO non supera il limite di 1/5 dello stipendio annuo lordo in godimento;
- 4) di imputare la spesa di euro 1.654,38 alla Missione 01.02.1 cap. 1038/99 del Bilancio di previsione 2024/2026 E.F. 2024, che prevede la necessaria disponibilità.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

firmato digitalmente

COSTANTINO dott. Giuseppe

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.

Chiaverano, li 01/07/2024

Il Segretario Comunale  
COSTANTINO dott. Giuseppe

---